

Regione Liguria

Dipartimento Sanità Igiene Pubblica e Veterinaria

Decreto Dirigenziale 31/01/2002, n. 147

“Revoca D.D. n. 2006 del 21.9.2001 e autorizzazione all’uso per i trasporti di salma da comune a comune entro i confini del territorio regionale di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30 del D.P.R. 285/90”

[Pubblicato sul B.U.R del 20/02/2002, Parte II]

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.P.C.M. 26.05.2000 sono state conferite alle regioni funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria tra cui sono annoverate nella tabella A lettera c) le autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285;

ATTESO che – in forza del summenzionato D.P.C.M. – l’uso, nelle casse da morto, di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30 per i trasporti di salme da comune a comune per una distanza anche superiore ai 100 chilometri e comunque entro i confini regionali, deve essere autorizzato dalla Regione Liguria;

TENUTO CONTO che l’uso dei materiali diversi può essere consentito per le casse contenenti salme destinate all’inumazione ovvero alla cremazione;

TENUTO CONTO che le salme destinate all’inumazione debbono risultare decedute per malattie diverse da quelle infettive – diffusive;

TENUTO CONTO altresì che i materiali diversi a corredo della cassa di legno nei feretri destinati all’inumazione o alla cremazione debbono essere:

- realizzati in polimeri impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili,
- dotati di un efficace sistema di chiusura ermetica;

e debbono coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 2006 del 21.9.2001 è stato autorizzato l’uso, per i trasporti di salma da comune a comune entro i confini del territorio regionale, di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30 del D.P.R. 285/90, per una distanza non superiore ai Km.100;

SENTITE le categorie interessate;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad autorizzare l’uso di materiali diversi previsti dall’articolo 30 in sostituzione della cassa di metallo là dove è prevista una duplice cassa ovvero in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati all’inumazione ovvero alla cremazione;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.P.R. 285/90;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000;
Per tutto ciò premesso:

DECRETA

Che è revocato il precedente Decreto Dirigenziale n. 2006 del 21.9.2001;

Che è autorizzato l'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/90 in sostituzione della cassa di metallo, laddove è prevista una duplice cassa ovvero in aggiunta alla cassa di legno solo ed esclusivamente per il trasporto di salme destinate all'inumazione ovvero alla cremazione, da comune a comune, per una distanza anche superiore ai 100 chilometri e comunque entro e non oltre i confini ufficiali della Regione Liguria;

Che i materiali diversi debbono essere impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili, atti a garantire una chiusura ermetica della salma, coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima;

Che i titolari dei Servizi di onoranze funebri sono tenuti a segnalare l'uso di materiali diversi al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso e a quello del comune ove la salma viene inumata ovvero cremata e che di questa comunicazione sia fatta annotazione nei registri cimiteriali;

Che i Sindaci dei comuni della Regione Liguria sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Regionale e all'Azienda U.S.L. territorialmente competente, successivamente alle esumazioni, eventuali singolarità evidenziate a seguito dell'impiego dei materiali diversi.

Il presente decreto ha validità – su tutto il territorio Regionale – a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del potere di revoca da parte della Regione attraverso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria a seguito del sopraggiungere di normative di indirizzo diverse in materia ovvero di segnalazioni da parte dei Sindaci e/o dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti su eventuali singolarità verificate a seguito dell'uso di materiali diversi e rilevate nell'espletamento anche delle funzioni di controllo di cui al D.P.R. 285/90.

Che il presente Decreto sia pubblicato in versione integrale sul BURL.

Il Dirigente
SPERANZA SENSI